



Comune di Rometta

Provincia di Messina

**ASSESSORATO COMUNALE
AL BILANCIO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 43 DEL 13 SETTEMBRE 2005

PUBBLICATA DAL 5 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2005 REGISTRO PUBBLICAZIONE

N.860.

Art. 1	4
Finalità	4
Art. 2	4
Presupposto dell'imposta	4
Art. 3	4
Soggetto attivo	4
Art. 4	4
Soggetto passivo	4
Art. 5	4
Definizione di fabbricato	4
Art. 6	5
Definizione di area fabbricabile	5
Art. 7	5
Definizione di terreno agricolo	5
Art. 8	5
Base imponibile.....	5
Art. 9	6
Determinazione del valore delle aree fabbricabili	6
Art. 10	7
Aree fabbricabili: Derghe.....	7
Art. 11	7
Esclusioni	7
Art. 12	7
Determinazione delle aliquote riduzione e detrazione	7
Art. 13	8
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	8
Art. 14	8
Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili	8
Art. 15	9
Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale	9
Art. 16	9
Terreni agricoli condotti direttamente.....	9
Art. 17	9
Immobili concessi in uso gratuito a parenti	9
Art. 18	10
Versamenti	10
Art. 19	11
Differimento dei versamenti	11
Art. 20	11
Dichiarazioni.....	11
Art. 21	11
Riscossione coattiva.....	11
Art. 22	12
Rimborsi.....	12
Art. 23	12
Sanzioni ed interessi.....	12
Art. 24	13
Azioni di controllo	13
Art. 25	13
Incentivi per l'attività di accertamento e liquidazione.....	13

Art. 26	14
Accertamento con adesione	14
Art. 27	14
Norme transitorie	14
Art. 28	14
Norme di rinvio.....	14
Art. 29	14
Pubblicità	14

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel Comune di Rometta, ai sensi del decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a norma degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Rometta, a qualsiasi uso destinati.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Rometta relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

2. La prevalenza viene intesa per una quota non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D. Lgs. 504/92.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 5

Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al nuovo catasto edilizio urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità

immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, e come tale direttamente utilizzata, vale a dire quella area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Art. 6

Definizione di area fabbricabile

1. Area fabbricabile è qualsiasi area che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno d'imposizione.

2. L'idificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Art. 7

Definizione di terreno agricolo

1. Terreno Agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali e comunque su cui si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 8

Base imponibile

1. La base imponibile, in riferimento al calcolo per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite catastali esistenti in catasto rivalutate del 5% (art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n° 662), i seguenti moltiplicatori:

- a) 100 per gli immobili appartenenti ai gruppi A-B-C-, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- b) 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed il gruppo D;
- c) 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1

2. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è costituita dal valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

3. Per gli immobili di interesse storico od artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 1089/1939, la base imponibile è determinata con riferimento alla tariffa catastale

minore prevista per le abitazioni site nella zona censuaria nella quale è ubicato l'immobile storico.

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione secondo i criteri del successivo articolo.

5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito domenicale risultante in catasto, rivalutato del 25% agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (art. 3 comma 51 della legge 662/96) moltiplicato per 75.

Art. 9

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. L'ufficio tecnico dell'Ente è preposto alla determinazione dei valori di che trattasi secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per il controllo delle congruità del valore dichiarato dai soggetti passivi inerenti alle aree de quo; il Funzionario responsabile del tributo deve acquisire, se non preventivamente determinata dall'U.T.C., presso il medesimo ufficio, la stima del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili in riferimento ad ogni singolo anno d'imposizione.

4. I contribuenti possono richiedere ufficialmente all'U.T.C. la stima del valore venale dell'area fabbricabile prima della presentazione della dichiarazione e/o del versamento ICI;

5. I contribuenti in caso di potenzialità edificatoria limitata dagli strumenti urbanistici esistenti possono richiedere all'U.T.C. se tali limitazioni possono incidere sulla determinazione complessiva del valore del cespite.

6. Nella eventualità di cui al precedente comma l'U.T.C. comunica ai soggetti interessati la percentuale di riduzione da applicare al valore venale determinato entro il termine di giorni 120 dalla richiesta;

7. Qualora la risposta non provenga al contribuente entro il termine stabilito, si intende che l'ufficio preposto concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente nonché del valore attribuito.

8. la richiesta di cui ai commi 4 e 5 nonché la determinazione della stima e/o della percentuale di riduzione deve essere trasmessa al responsabile dell'Ufficio Tributi.

9. Il Funzionario responsabile del tributo darà luogo all'emissione degli avvisi di accertamento e/o liquidazione nella eventualità che il valore dichiarato sia inferiore a quello stimato o il tributo versato non sia conforme a quello dovuto..

Art. 10

Aree fabbricabili: Deroghe

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati dal comma 1° dell'art. 9 del Decreto Legislativo 504/92 e del comma 2 dell'art. 58 del D. Lgs. 446/97, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili.

Art. 11

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che non sono classificati come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati quali:

- a) i terreni non destinati ad aree fabbricabili e sui quali non viene esercitata l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità di cui agli artt. 2092 e 2135 del codice civile;
- b) i terreni compresi nel P.R.G. ma gravati da vincoli di inedificabilità assoluta (terreni dichiarati franosi, aree destinate a verde pubblico e privato ecc.)
- c) i fabbricati cosiddetti "ruderi" ossia le costruzioni che hanno perso qualsiasi possibilità di utilizzo e che si trovano in stato di abbandono, ma a condizione che l'interessato proceda ad una variazione catastale, dalla quale risulti che il fabbricato è **colabente**. In tale fattispecie è sottoposta ad imposizione l'area su cui insite il rudere se la stessa risulta potenzialmente edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12

Determinazione delle aliquote riduzione e detrazione

1. La determinazione delle aliquote, delle riduzioni, e delle detrazioni da individuare all'interno di quelle definite dalla normativa vigente, è disposta dal Comune con apposita deliberazione da adottarsi annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

2. Se la deliberazione di cui al comma precedente non viene adottata, s'intenderanno confermate quelle adottate per l'anno precedente.

3. In relazione a determinati requisiti soggettivi dei contribuenti ed a requisiti oggettivi, potranno essere determinate aliquote differenziate, esenzioni ed agevolazioni il cui riconoscimento potrà essere subordinato alla presentazione di apposite dichiarazioni da parte del contribuente.

4. Se la deliberazione di cui al comma precedente non viene adottata, s'intenderanno confermate quelle adottate per l'anno precedente.

5. I modelli delle dichiarazioni previste al comma 3 saranno predisposti a cura dell'Area Servizi Finanziari preposta alla gestione dell'imposta.

Art. 13

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Si considera, altresì abitazione principale, l'abitazione nella quale il contribuente e la sua famiglia dimorano abitualmente, pur avendo, per eccezionali situazioni debitamente documentabili e riscontrabili, la propria residenza anagrafica altrove.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo della detrazione per l'abitazione principale determinato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
3. Se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota di possesso.
4. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 14

Riduzione per i fabbricati inagibili ed inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'imposta prevista dall'art. 8 comma 1, del D. Lgs. 504/92, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
 - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti (gas – luce – fognatura, ecc.)
5. Non sono soggetti a riduzione d'imposta i fabbricati per i quali sono in corso gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero, rientrando questi, nella fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504.
6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. A tal uopo il contribuente, entro sessanta giorni dal verificarsi dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, presenta apposita

dichiarazione corredata da idonea documentazione, da inoltrare al Comune presso l'ufficio tributi con lettera raccomandata o mediante consegna a mano.

7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.

Art. 15

Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza quei cespiti che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. L'abitazione principale e le sue pertinenze sono unità immobiliari distinti e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto legislativo n° 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi, per questo aspetto, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Art. 16

Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,24 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,24 e fino ad € 61.974,89;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,89 e fino ad € 103.291,38;
2. del 25% di quella gravante sulla parte eccedente € 103.291,38 e fino ad € 129.114,22.

Art. 17

Immobili concessi in uso gratuito a parenti

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che, nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione per l'abitazione principale.
2. Il superiore beneficio decorre dall'anno successivo in cui si è verificata la condizione prevista al comma precedente e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi;

3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere presentata annualmente dai soggetti interessati entro la data di presentazione della dichiarazione ICI.

Art. 18

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. I versamenti devono essere eseguiti in due rate delle quali la prima entro il 30 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno solare, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta nella facoltà del contribuente eseguire il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno,

3. L'imposta può essere corrisposta mediante le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento Generale delle entrate

4. Non deve essere eseguito alcun versamento se l'imposta dovuta è uguale od inferiore ad € 2,07;

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati nei termini di scadenza di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 504/92, ad un comune diverso se entro due anni dall'errore, viene data comunicazione all'Ufficio Tributi, nello stesso termine il comune che ha, indebitamente incassato l'imposta provvede all'accredito della relativa somma a favore del Comune di Rometta.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente, proporzionalmente alla propria quota di possesso;

7. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, in caso di successione ereditaria, anziché dal coniuge superstite, titolare sull'immobile del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del codice civile, dagli eredi titolari della nuda proprietà sul medesimo immobile;

8. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione;

9. I versamenti conseguenti ad attività di accertamento e/o liquidazione potranno essere effettuati dal contribuente secondo le seguenti modalità:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Rometta Servizio ICI;
- b) direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Art. 19

Differimento dei versamenti

1. Con provvedimento dell'Organo esecutivo i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e/o differiti per tutti o per categoria di soggetti passivi interessate da:

- a) Gravi calamità naturali;
- b) Nel caso di successione ereditaria, il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del de cuius e quello dovuto dall'erede a nome proprio, per il semestre nel quale è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso;
- c) Particolari situazioni gravissime di disagio economico/sociale.

Art. 20

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti di cui all'art. 7 del D Lgs. 504/92, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

2. I modelli di dichiarazione sono quelli approvati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze e devono essere messi a disposizione del contribuente tramite l'ufficio tributi dell'Ente.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che possano derivare un diverso ammontare dell'imposta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.

4. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI.

5. La dichiarazione deve essere consegnata direttamente all'Ufficio Tributi il quale, anche se non richiesto dal contribuente, deve rilasciare ricevuta;

6. La dichiarazione può anche essere spedita, a mezzo di raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributario del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI anno"; in tal caso la dichiarazione si considererà presentata il giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

7. La dichiarazione deve essere presentata in duplice esemplare l'originale per il Comune e la copia per l'elaborazione meccanografica.

Art. 21

Riscossione coattiva

1. Le Somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo devono essere riscosse secondo le seguenti modalità:

- a) secondo le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973 n° 602, se la riscossione è affidata al concessionario del servizio di riscossione;
- b) secondo le procedure indicate dal R.D. 14/04/1910 n° 639 se la riscossione è svolta direttamente dall'Ente o affidata ad altri soggetti di cui all'art. 53 del D Lgs. 446/97

Art. 22

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Le somme liquidate ai sensi del comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, da comunicare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro giorni 60 dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Avverso il provvedimento di diniego al rimborso, ovvero trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, entro giorni 60 dalla notifica del provvedimento, ovvero, in caso di silenzio, entro il termine prescrizione previsto dalla legge.

Art. 23

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omesso o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'art. 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,23. La medesima sanzione si applica per violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni successivi alla richiesta o per la mancata o infedele compilazione.
4. Per omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione del 30%.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'atto impositivo con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per imposta, con effetto dall'1/07/1998 si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.

8. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

Art. 24

Azioni di controllo

1. L'attività di accertamento potrà essere effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dall'organo esecutivo sulla base della capacità operativa dell'Ufficio tributi.

2. I criteri di cui al comma 1 devono consistere nell'individuazione di gruppi ristretti di basi imponibili o categorie di contribuenti, tipologie di immobili o classi di immobili.

Art. 25

Incentivi per l'attività di accertamento e liquidazione

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, per incentivare l'attività di accertamento e liquidazione, è istituito un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10% delle riscossioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili derivante dalla specifica attività di accertamento e liquidazione dell'ufficio finanziario.

3. Le somme di cui al precedente comma entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dall'Organo esecutivo con l'adozione di apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi nella misura compresa fra l'1 e l'1,5%.
- b) per l'arredamento dell'Ufficio Finanziario nella misura compresa fra: l'1% e l'1,5%;
- c) per l'attribuzione del compenso incentivante al personale addetto nella misura fra il 6 e il 7%;

4. La liquidazione del compenso incentivante sarà disposta dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari entro il 31 gennaio successivo.

Art. 26

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218, come recepito dall'apposito regolamento Comunale.

Art. 27

Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate dal Comune di Rometta in contrasto con lo stesso.

Art. 28

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 29

Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.